

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,
FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO,
PISANO, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1979

Estensione della legge 22 luglio 1971, n. 536,
ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — I sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, che sono sottoposti a condizioni di duro e disagiavo lavoro, specialmente nelle carceri destinate a detenuti particolarmente pericolosi, lamentano giustamente di non essere stati inclusi nella proposta di legge del deputato Durand de la Penne, recante il n. 2528 del 19 giugno 1970, concernente l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle altre Forze armate in particolari situazioni, nè di essere stati considerati dalla conseguente legge 22 luglio 1971, n. 536.

Poichè tale esclusione non ha alcuna giustificazione per un Corpo limitato a soli vantimila uomini, a cui sono affidati compiti non soltanto defatiganti, ma esposti

anche spesso a pericolose situazioni, compiti soggetti ad un regolare stato giuridico (legge 18 febbraio 1963, n. 173) e ad una vera e propria disciplina militare pari a quella degli altri Corpi di polizia, appare quanto mai opportuno eliminare la sperequazione esistente ed estendere quindi nei loro riguardi i benefici previsti dalla succitata legge 22 luglio 1971, n. 536, della quale beneficiano i sottufficiali della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza.

Poichè ciò costituisce un giusto atto di riparazione e di riconoscimento verso tale benemerita categoria di militari, si confida che il Parlamento vorrà provvedere ad eliminare l'ingiustificata esclusione esistente nella suddetta legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, sono estesi anche ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.